

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto

- L'allegata proposta di deliberazione;
- I pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza a procedere;

RITENUTO di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nei relativi allegati;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI

DELIBERA

di APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **VISTI E RICHIAMATI:**

- l'art. 16, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. ai sensi del quale il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, secondo le modalità ivi indicate;
- l'art. 15 della Legge n. 10/1977 e l'art. 42 del D.P.R. n. 380/2001 ai sensi dei quali il mancato o ritardato versamento del contributo in argomento e la realizzazione delle opere in difformità dal titolo abilitativo possono comportare l'applicazione di penali e di sanzioni amministrative pecuniarie;
- l'art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 2, comma 41, legge n. 10 del 2011 e poi dall'art. 10, comma 4-ter, legge n. 64 del 2013, ai sensi del quale "Per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale";
- l'art. 4, comma 3, della legge n. 10/2013 ai sensi del quale le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.
- la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2015), art. 1, comma 536, che nel modificare l'art. 2, comma 8, della legge n. 244/2007, proroga al 31.12.2015 la possibilità di destinare la quota di oneri di urbanizzazione nella misura massima del 75% al finanziamento di spese correnti in

relazione alle spese di manutenzione del verde, viabilità e manutenzione del patrimonio;

- l'art. 1, comma 737 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.p.r. n. 380/2001 possono essere utilizzati per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche;

**RILEVATO**, quindi, che il Comune, per l'anno 2017, poteva applicare tali proventi alla parte corrente della spesa sino al 100%, tenuto conto, tuttavia, della tipologia di interventi per i quali la Legge di stabilità 2016 impone un vincolo di destinazione;

- dal 2018 (Legge, 11/12/2016 n. 232 - Legge Stabilità 2017, art. 1, comma 460) è invece previsto che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali a:

- realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie;
- interventi di riuso, rigenerazione e demolizione di costruzioni abusive;
- aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutele e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

**VISTO E RICHIAMATO** l'art. 1-bis del D.L. [Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148](#) (c.d. "Decreto Fiscale") convertito dalla [Legge 4 dicembre 2017, n. 172](#) ai sensi del quale *"All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nonchè a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano» sono aggiunte le seguenti: «e a spese di progettazione per opere pubbliche»"*

**DATO ATTO**, quindi, che, **a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di**

**cui al Dpr 380/2001 sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:**

- a) alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- c) a interventi di riuso e di rigenerazione;
- d) a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- e) all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- f) a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- g) spese di progettazione per opere pubbliche.

**ATTESA** la necessità di individuare e stabilire la destinazione delle entrate *de quibus*, sulla base delle disposizioni sopra richiamate e in considerazione degli interventi programmati.

**ACQUISITE** le informazioni dal Responsabile dell'Area Tecnica, dalle quali si rileva una previsione di entrata, a titolo di contributi per il rilascio di permessi di costruire per l'anno 2026, stimata in € 35.000,00;

**RITENUTO**, comunque, di destinare tali proventi a spese d'investimento;

**VISTO** l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VALUTATO E RITENUTO** che la somma di € 35.000, 00 possa essere così destinata:

**PREVISIONI DI ENTRATA CON DETTAGLIO DELLA DESTINAZIONE IN USCITA**

<b>Codi ce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Importo</b>
4.05.01.01.001	Proventi permessi di costruire e sanzioni in materia urbanistico- edilizia, di cui per:	10 0	35.000, 00 €
08.01.2.20 2.002	a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria	10 0	35.000, 00 €
	b) risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;		
	c) interventi di riuso e di rigenerazione;		
	d) interventi di demolizione di costruzioni abusive;		
	e) acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;		
	f) interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;		
	g) spese di progettazione per opere pubbliche		

### **PROPONE**

1) Di provvedere, pertanto, alla conseguente iscrizione delle previsioni di spesa nel bilancio annuale dell'esercizio finanziario 2026-2028.

2) di dare atto che, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028 da adottarsi con successiva delibera in vista della sua sottoposizione al Consiglio Comunale per l'approvazione nei termini di legge, le spese indicate al punto precedente saranno coperte con la previsione di adeguati stanziamenti negli interventi sopra indicati;

Inoltre,

### **PROPONE**

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.